




Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA



## Verifica delle quantificazioni

A.C. 3759

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra Italia e Cile  
per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte  
sul reddito

N. 388 – 8 giugno 2016



CAMERA DEI DEPUTATI  
XVII LEGISLATURA

Verifica delle quantificazioni

A.C. 3759

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra Italia e Cile  
per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte  
sul reddito

N. 388 – 8 giugno 2016

*La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.*

*La verifica delle disposizioni di copertura è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).*

*L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.*

### **SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile**

☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ [bs\\_segreteria@camera.it](mailto:bs_segreteria@camera.it)

### **SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione**

☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ [com\\_bilancio@camera.it](mailto:com_bilancio@camera.it)

### Informazioni sul provvedimento

A.C.	3759
Titolo:	Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Cile per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocollo, fatta a Santiago il 23 ottobre 2015
Iniziativa:	governativa
Iter al Senato:	no
Relazione tecnica (RT):	sì, riferita al testo presentato alla Camera
Commissione competente:	III Commissione
Sede:	in sede referente

Il disegno di legge reca la ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Cile per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocollo, fatta a Santiago il 23 ottobre 2015.

Nella presente Nota sono riportati sinteticamente i contenuti dell'Accordo che presentano profili di carattere finanziario e le informazioni fornite dalla relazione tecnica (vedi tabella). Vengono quindi esposti gli elementi di analisi e le richieste di chiarimento considerati rilevanti ai fini di una verifica delle quantificazioni riportate nella relazione tecnica.

### VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

(euro)

ONERI QUANTIFICATI DAL PROVVEDIMENTO	
A decorrere dal 2017	
Art. 3 disegno di legge di ratifica	425.000

DISPOSIZIONI DELL'ACCORDO CHE PRESENTANO PROFILI FINANZIARI	ELEMENTI FORNITI DALLA RELAZIONE TECNICA
<b>Articolo 7:</b> la norma stabilisce che gli utili di un'impresa di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto Stato, salvo che l'impresa non svolga la sua attività nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. In tal caso gli utili dell'impresa sono imponibili nell'altro Stato, tuttavia solo nella misura in cui essi sono attribuibili alla stabile organizzazione. Nel caso in cui gli utili comprendano elementi di reddito considerati separatamente in altri articoli della Convenzione, dovranno applicarsi questi ultimi.	La <u>relazione tecnica</u> stima una <u>perdita di gettito pari a circa 9.000 euro annui</u> . In particolare, la RT chiarisce, preliminarmente, che il nostro ordinamento (articolo 23, comma 1, lettera e) del TUIR) già prevede che, quando un'impresa di uno Stato contraente svolge la sua attività in un altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione, questo altro Stato può tassare gli utili dell'impresa ma solo per la parte attribuibile alla stabile organizzazione. Pertanto, da questo punto di vista, la disposizione non determina alcuna variazione di gettito. Tuttavia, la RT afferma che l'introduzione del principio di imponibilità degli utili esclusivamente nello Stato di residenza dell'impresa determina l'inapplicabilità della disciplina risultante dal

DISPOSIZIONI DELL'ACCORDO CHE PRESENTANO PROFILI FINANZIARI	ELEMENTI FORNITI DALLA RELAZIONE TECNICA
	<p>combinato disposto degli articoli 23 del TUIR e 25 del DPR n. 600 del 1973. Infatti, l'articolo 23, comma 2, del TUIR prevede che si considerino comunque prodotti nel territorio dello Stato - se corrisposti dallo Stato, da soggetti residenti nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni nel territorio stesso di soggetti non residenti - i compensi conseguiti da imprese, società o enti non residenti per prestazioni artistiche o professionali effettuate per loro conto nel territorio dello Stato. L'articolo 25, comma 2, del DPR n. 600/1973, in coerenza con tale disposizione, prevede che ai compensi per prestazioni artistiche e professionali, anche se effettuate nell'esercizio d'impresa, è applicata una ritenuta del 30 per cento. L'applicazione della norma in esame, pertanto, comporta una perdita di gettito connessa a tale categoria di redditi.</p> <p>La relativa quantificazione si basa sui dati della sezione Comunicazione dati certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi del modello 770 relativo all'anno d'imposta 2013 per tutte le posizioni relative a soggetti la cui attività sia riconducibile a prestazioni artistiche o professionali.</p> <p>La RT afferma che, dall'osservazione dei dati per l'annualità di riferimento, si rilevano importi corrispondenti ad erogazioni e compensi nell'ordine di 45.000 euro, cui sono corrisposte ritenute pari a 13.500 euro, pari al 30% delle somme erogate. La RT ipotizza prudenzialmente che una quota pari a circa metà degli importi imponibili, quindi 6.700 euro, si riferisca alle prestazioni effettuate sulle quali si andrebbe a perdere la potestà impositiva. A queste somme va aggiunto un ulteriore importo di 2.300 euro, relativo a ritenute effettuate su provvigioni corrisposte, in regime di reddito d'impresa ad intermediari di commercio non residenti.</p>
<p><b>Articolo 8:</b> la norma dispone che gli utili che un'impresa di uno Stato contraente deriva dall'esercizio, in traffico internazionale, di navi o aeromobili sono imponibili solo in detto Stato. Tale disposizione si applica anche agli utili derivanti dalla partecipazione ad un fondo comune (pool), ad un esercizio comune o ad un organismo internazionale di esercizio.</p>	<p>La <b>relazione tecnica</b> afferma che la norma <u>non determina una variazione di gettito</u>.</p>
<p><b>Articolo 9:</b> la norma regola il caso di imprese di uno Stato contraente legate da rapporti di partecipazione o di collegamento con imprese dell'altro Stato contraente.</p> <p>Quando le due imprese nelle loro relazioni commerciali o finanziarie sono vincolate da condizioni diverse da quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, gli utili che, in mancanza di tali condizioni, sarebbero stati</p>	<p>La <b>relazione tecnica</b> afferma che la disciplina interna, anche interpretata dalla prassi di fonte ministeriale, può ritenersi sostanzialmente coerente con le indicazioni emergenti dalla Convenzione contro le doppie imposizioni. Pertanto l'introduzione delle norme in esame non appare suscettibile di determinare significative variazioni di gettito.</p>

DISPOSIZIONI DELL'ACCORDO CHE PRESENTANO PROFILI FINANZIARI	ELEMENTI FORNITI DALLA RELAZIONE TECNICA
<p>realizzati da una delle due imprese, possono essere inclusi negli utili di tale impresa e tassati di conseguenza.</p> <p>Le norme consentono, inoltre, agli Stati contraenti di procedere a rettifiche in diminuzione o in aumento dei redditi accertati dalle rispettive Amministrazioni fiscali e di procedere ai corrispondenti aggiustamenti esclusivamente nell'ambito della procedura amichevole, di cui al successivo articolo 24 della Convenzione in esame.</p>	
<p><b>Articolo 10:</b> la norma prevede che i dividendi siano tassati nello Stato di residenza del percipiente. Tuttavia, lo Stato di residenza della società che ha distribuito i dividendi può applicare un'imposta non superiore:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- al 5 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi se l'effettivo beneficiario è una società che detiene direttamente almeno il 25 per cento del capitale della società che paga i dividendi;</li> <li>- al 10 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi in tutti gli altri casi.</li> </ul> <p>Tali disposizioni non si applicano nel caso in cui il beneficiario dei dividendi, residente in uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente, di cui è residente la società che paga i dividendi, un'attività attraverso una base fissa o una stabile organizzazione ivi situata ed i dividendi percepiti siano ricollegabili a tale attività. In tal caso sono applicabili, a seconda dei casi, le disposizioni degli articoli 7 o 14.</p>	<p>La <u>relazione tecnica</u> stima una <u>perdita di gettito nell'ordine di 60.000 euro annui</u>.</p> <p>In proposito la RT precisa che, in tema di tassazione dei dividendi pagati da società italiane a soggetti fiscalmente residenti in Cile, la norma in esame, introduce il principio della tassazione concorrente, limitando l'applicazione della ritenuta ad un'aliquota non superiore al 10%, che si attesta invece al 5% nel caso nel quale la società a favore di cui i dividendi sono erogati sia detentrica di una partecipazione pari almeno al 25% nella società erogante. Detta previsione comporterebbe una riduzione del prelievo fiscale nel nostro Paese in quanto più favorevole rispetto alla normativa attualmente vigente.</p> <p>La RT afferma, pertanto, circa l'individuazione dei flussi reddituali in oggetto, che dall'esame dei dati delle dichiarazioni dei sostituti di imposta rilevati sul modello 770/2014, ultimi disponibili, emerge nel 2013 un totale di 380.000 euro di dividendi distribuiti a soggetti residenti in Cile cui è stata applicata una imposizione pari al 20%. Dall'analisi puntuale delle somme erogate, si evince come presumibilmente, dati gli importi contenuti, alcuna di esse sottostà ad un rapporto di partecipazione che abbia un qualche carattere qualificato. La RT rileva che le aliquote appena esposte risultano quelle vigenti per l'anno di imposta 2013, mentre il recente D.L. 66/2014 ha modificato la tassazione dei dividendi percepiti da soggetti non residenti stabilendo l'aliquota del 26 per cento. Il percipiente non residente avrebbe avuto diritto al rimborso fino ad 1/4 della ritenuta, dell'imposta che dimostrava di aver pagato all'estero in via definitiva sugli stessi utili.</p> <p>Conseguentemente al decreto-legge n. 66 del 2014 la quota di rimborso per il percipiente non residente passa da 1/4 ad 11/26. Rimane salva l'applicazione della ritenuta in misura ridotta in caso di aliquota più favorevole per l'esistenza di una Convenzione contro le doppie imposizioni nei confronti dello Stato del percipiente.</p> <p>Pertanto, nel caso del Cile, non esistendo attualmente alcuna Convenzione contro le</p>

DISPOSIZIONI DELL'ACCORDO CHE PRESENTANO PROFILI FINANZIARI	ELEMENTI FORNITI DALLA RELAZIONE TECNICA
	<p>doppie imposizioni, si tratta di stimare l'impatto sui flussi di dividendi e le corrispondenti ritenute alla luce delle aliquote applicate dal luglio 2014 nei confronti delle quali andranno a incidere le aliquote che verranno introdotte con la Convenzione in oggetto.</p> <p>La RT afferma che, considerando i flussi rilevati per l'anno 2013 quali base per la stima, si configurerebbe una perdita in relazione alla quota di tassazione dei dividendi relativa sia ad azioni di risparmio che alle azioni ordinarie (conseguente al passaggio dall'aliquota del 26% al quella Convenzionale del 10%) così ottenuta: <math>380.000 \times 26\% - 380.000 \times 10\%</math>; generando dunque una corrispondente prudenziale perdita di gettito nell'ordine di 60.000 euro.</p>
<p><b>Articolo 11:</b> la norma stabilisce il principio di tassazione degli interessi nello Stato di residenza del beneficiario effettivo.</p> <p>Tuttavia, tali interessi possono essere tassati anche nello Stato contraente dal quale essi provengono, ma, se l'effettivo beneficiario degli interessi è un residente dell'altro Stato contraente, l'imposta così applicata non può eccedere:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- il 5 per cento dell'ammontare lordo degli interessi derivanti da: finanziamenti concessi da banche e imprese di assicurazione; obbligazioni o titoli; una vendita a credito pagata dall'acquirente di macchinari e attrezzature ad un beneficiario effettivo che è il venditore dei macchinari e delle attrezzature ;</li> <li>- il 15 per cento dell'ammontare lordo degli interessi in tutti gli altri casi.</li> </ul> <p>Tali norme non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo degli interessi, residente in uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato da cui provengono gli interessi un'attività industriale o commerciale mediante una stabile organizzazione ed il credito che ha generato tali interessi sia ricollegabile a tale attività. In tal caso sono applicabili, a seconda dei casi, le disposizioni degli articoli 7 o 14.</p>	<p>La <b>relazione tecnica</b> stima una <u>perdita di gettito nell'ordine di 180.000 euro annui</u>.</p> <p>La RT afferma che per la stima si utilizzano gli ultimi dati disponibili rilevabili nel Modello 770/2014 quadro SF - redditi di capitale, compensi per avviamento commerciale, contributi degli enti pubblici e privati.</p> <p>La RT afferma che, dall'osservazione di tali dati, sono emersi importi pari a 860.000 euro ai quali è stata applicata un'imposizione del 20%.</p> <p>Come prima esposto, dal 1° luglio 2014 sono entrate in vigore le nuove aliquote sulle rendite finanziarie, nella misura del 26 per cento, così come disposto all'art. 3 comma 1 del decreto-legge n. 66 del 2014. La RT afferma che di conseguenza, all'entrata in vigore della Convenzione, appare prudenziale rilevare una corrispondente perdita di gettito così ottenuta: <math>(860.000 \times 26\% - 860.000 \times 5\%) = 180.000</math> euro.</p>
<p><b>Articolo 12:</b> la norma prevede che i canoni provenienti da uno Stato contraente e pagati a un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato. Tuttavia i canoni possono essere tassati anche nello Stato contraente dal quale essi provengono. Se l'effettivo beneficiario dei canoni è un residente dell'altro Stato contraente, l'imposta così applicata non può eccedere:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- il 5 per cento dell'ammontare lordo dei canoni per l'uso o la concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche;</li> <li>- il 10 per cento dell'ammontare lordo dei canoni in tutti gli altri casi.</li> </ul>	<p>La <b>relazione tecnica</b> stima una perdita di gettito nell'ordine di 50.000 euro annui.</p> <p>In particolare, la RT precisa che redditi derivanti dall'utilizzazione di opere dell'ingegno, di brevetti industriali, marchi d'impresa, nonché di processi, formule e informazioni relative ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale e scientifico e, più in generale i redditi derivanti dall'utilizzazione di beni immateriali si considerano prodotti in Italia per il solo fatto di essere erogati (ad un non residente, privo di stabile organizzazione in Italia) dallo Stato, da soggetti residenti nel nostro Stato o da stabile organizzazione nel territorio dello Stato di</p>

DISPOSIZIONI DELL'ACCORDO CHE PRESENTANO PROFILI FINANZIARI	ELEMENTI FORNITI DALLA RELAZIONE TECNICA
<p>Tali norme non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei canoni, residente in uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato da cui provengono i canoni un'attività industriale o commerciale mediante una stabile organizzazione ed il credito che ha generato tali canoni sia ricollegabile a tale attività. In tal caso sono applicabili, a seconda dei casi, le disposizioni degli articoli 7 o 14.</p>	<p>soggetti non residenti. La ritenuta applicabile sui suddetti compensi erogati a non residenti è del 30 per cento sulla parte imponibile data dall'ammontare lordo di tali compensi al netto dell'abbattimento forfetario pari al 25% a titolo di spese sostenute (articolo 54, comma ottavo, TUIR). Tale disciplina trova fondamento nell'articolo 53, secondo comma, lett.b) TUIR e nell'art. 25, comma quarto, DPR n. 600 del 1973.</p> <p>La RT afferma che la Convenzione tra Italia e Cile prevede che canoni siano assoggettati ad imposizione nello Stato di residenza del percipiente, ma è prevista anche una limitata tassazione nello Stato della fonte del reddito, con un'aliquota di ritenuta che non può eccedere il 5% qualora gli stessi siano afferenti ad uso o concessione di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche, e del 10% per tutte le altre fattispecie.</p> <p>La RT afferma che dalla rilevazione eseguita per l'anno 2014, emerge che le <i>royalties</i> percepite da soggetti residenti in Cile ammontano a complessive €300.000 a cui corrisponderebbero, secondo la vigente normativa, ritenute per circa 65.000 euro (75% di 300.000 X 30%). A seguito dell'entrata in vigore della disciplina convenzionale, più favorevole, le ritenute potrebbero ridursi a circa € 15.000 (300.000 X 5%) con una diminuzione di gettito nell'ordine di 50.000 euro.</p>
<p><b>Articolo 13:</b> la norma dispone che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- gli utili derivanti dall'alienazione di beni immobili sono imponibili nello Stato in cui si situa l'immobile;</li> <li>- gli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili facenti parte dell'attivo di una stabile organizzazione o di una base fissa che un'impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato, compresi gli utili derivanti dall'alienazione di tale stabile organizzazione;</li> <li>- gli utili derivanti dall'alienazione di navi o di aeromobili impiegati in traffico internazionale sono imponibili nello Stato contraente di cui l'alienante è residente;</li> <li>- gli utili derivanti dall'alienazione di azioni, partecipazioni ad esse equiparabili o altri diritti possono essere assoggettate ad imposizione nell'altro Stato contraente se, alternativamente, il soggetto alienante abbia detenuto direttamente o indirettamente, in un qualsiasi momento compreso nei 365 giorni antecedenti all'alienazione, azioni, partecipazioni ad esse equiparabili o altri diritti che</li> </ul>	<p>La <u>relazione tecnica</u> stima <u>una perdita di gettito pari a 65.000 euro annui</u>.</p> <p>In particolare, la RT precisa che ai fini dell'individuazione del regime fiscale applicabile alle plusvalenze in argomento, occorre far riferimento non soltanto alla Convenzione, ma anche alla disciplina interna, innanzitutto verificando se, nel caso specifico, ad esempio, per le plusvalenze realizzate in Italia non ricorra una delle ipotesi di esclusione o esenzione previste dall'art. 23, comma I, lett. f), del TUIR ovvero dell'art. 5, comma 5, del D. Lgs. n. 461/97. Una volta accertato che la plusvalenza, in base alla disciplina interna, è soggetta ad imposizione in Italia, si deve quindi verificare se la Convenzione esclude la tassazione in Italia del componente di reddito in esame.</p> <p>Ciò premesso, la RT rileva che, con riferimento agli utili derivanti dall'alienazione di immobili situati in Cile posseduti da soggetti fiscalmente residenti in Italia, gli stessi continueranno a concorrere alla formazione del reddito imponibile secondo le regole ordinarie, fermo restando il riconoscimento di un credito d'imposta, ex art. 22 della Convenzione, pari alle imposte eventualmente assolte nel territorio del Cile.</p>



DISPOSIZIONI DELL'ACCORDO CHE PRESENTANO PROFILI FINANZIARI	ELEMENTI FORNITI DALLA RELAZIONE TECNICA
<p>rappresentano il 20 per cento o più del capitale di una società residente nell'altro Stato contraente oppure se, in un qualsiasi momento compreso nei 365 giorni antecedenti all'alienazione, tali azioni, partecipazioni ad esse equiparabili o altri diritti derivino più del 50 per cento del loro valore, direttamente o indirettamente, da beni immobili situati nell'altro Stato contraente;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- gli utili derivanti dall'alienazione di azioni, partecipazioni ad esse equiparabili o altri diritti possono essere assoggettate ad imposizione nell'altro Stato contraente ma, in tal caso, con un'aliquota di imposta che non eccede il 16 per cento dell'ammontare delle plusvalenze;</li> <li>- gli utili derivanti dall'alienazione di ogni altro bene diverso da quelli citati ai punti precedenti sono imponibili nello Stato di residenza dell'alienante.</li> </ul>	<p>Anche per le plusvalenze derivanti da beni mobili appartenenti ad una stabile organizzazione, la norma non introduce un criterio di tassazione in via esclusiva del reddito nello Stato della stabile organizzazione. Pertanto, valgono le considerazioni sopra svolte e la constatazione che anche a questi fini la disciplina convenzionale non dovrebbe produrre alcuna variazione di gettito.</p> <p>Infine, la RT afferma che, per quanto concerne la disposizione residuale sugli utili derivanti dall'alienazione di ogni altro bene diverso da quelli sopra menzionati, di cui al comma 5 art. 13 della Convenzione, viene introdotto il principio di tassazione esclusiva del reddito nel Paese di residenza dell'alienante. Ne consegue che gli utili derivanti dall'alienazione di quote di partecipazione detenute in società di capitali, obbligazioni e titoli simili non facenti parte dell'attivo di una stabile organizzazione sono imponibili soltanto nello Stato di residenza del cedente. In generale, per effetto dell'entrata in vigore della disposizione convenzionale, la RT afferma che l'Italia, ferme restando le esclusioni ed esenzioni già previste dalla disciplina interna vigente, potrebbe non assoggettare più a tassazione, secondo la disciplina interna, i seguenti redditi prodotti da soggetti residenti in Cile: plusvalenze da cessione di partecipazioni in società residenti non qualificate e non negoziate in mercati regolamentati (art. 67 n. 3 lett. c-bis, Tuir), ad eccezione di quelle quotate che sono escluse da imposizione; proventi da cessioni di diritti d'opzione o titoli attraverso cui possono essere acquisite le partecipazioni non qualificate in società residenti; plusvalenze derivanti da cessione a titolo oneroso o da rimborso di titoli (individuali o di massa) non rappresentativi di merci e di certificati di massa non negoziati in mercati regolamentati (art. 67, n. 3 lett. c-ter, Tuir) ad eccezione di quelli quotati; plusvalenze su contratti a termine conclusi fuori dai mercati regolamentati (art. 67, n. 3 lett. c-quater del Tuir).</p> <p>La RT afferma che, in base ai dati disponibili per l'anno d'imposta 2013, quali risultano dal quadro SO della dichiarazione annuale dei sostituti d'imposta mod. 770/2014 relativo all'obbligo di comunicazione da parte degli intermediari delle operazioni che generano redditi diversi di natura finanziaria, risulta che le operazioni poste in essere nell'anno di riferimento ammontano a circa 1 milione di euro.</p> <p>In ordine alla quantificazione degli effetti sul gettito non è possibile fornire una determinazione puntuale a causa della irreperibilità di indicazioni in merito alla</p>

DISPOSIZIONI DELL'ACCORDO CHE PRESENTANO PROFILI FINANZIARI	ELEMENTI FORNITI DALLA RELAZIONE TECNICA
	<p>individuazione della natura degli investimenti in argomento e all'ammontare di ritenute ed imposta sostitutiva applicate alle plusvalenze realizzate. In particolare, il quadro SO del modello 770 individua le operazioni imponibili poste in essere con l'intervento di intermediari professionali e degli altri soggetti indicati dall'art. 10, primo comma, del D. Lgs. n. 461/1997 che possono generare redditi diversi di natura finanziaria ex art. 67, comma I, lett. da c) a c-quinquies ), del TUIR. Sono invece escluse da tale comunicazione le operazioni imponibili poste in essere senza l'intervento di detti soggetti nonché quelle che non determinano l'emersione di materia imponibile perché escluse o esenti da imposizione o perché assoggettate a prelievo alla fonte a titolo definitivo nell'ambito dei regimi del risparmio amministrato o gestito.</p> <p>Fermo quanto precede, pur considerando che si tratta di un dato relativo alle operazioni imponibili e non alle plusvalenze, la RT ritiene che la diminuzione di gettito sia pari a 65.000 euro circa.</p> <p>Tale ammontare è stato desunto considerando che le plusvalenze imponibili di cui sopra assommano prudenzialmente al 25 per cento dell'ammontare complessivo delle operazioni segnalate (Euro 1.000.000) e, quindi, a 250.000 euro e che le ritenute od imposte sostitutive versate siano, attualmente, in prevalenza del 26 per cento e quindi pari a 65.000 euro circa. La RT stima la perdita di gettito prodotta considerando prudenzialmente, anche a fronte dell'imposizione concorrente di tal una fattispecie di plusvalenze - seppur ad un'aliquota limitata al 16% - che il nostro erario perda l'interezza delle somme indicate come verosimilmente scaturenti dagli importi indicati nel corrispondente quadro SO. La RT afferma, inoltre, che la percentuale utilizzata del 25 per cento è stata determinata in considerazione dell'andamento fluttuante dei mercati ed assumendo che essa rappresenti prudenzialmente la remunerazione degli investimenti operati con riferimento a titoli azionari.</p>
<p><b>Articolo 14:</b> la norma prevede che i redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dall'esercizio di una libera professione o di attività di carattere indipendente siano imponibili soltanto in detto Stato contraente. Tali redditi sono imponibili anche nell'altro Stato contraente: se egli dispone abitualmente nell'altro Stato contraente di una base fissa per l'esercizio delle sue attività; se egli soggiorna nell'altro Stato contraente per un periodo o periodi equivalenti a o che oltrepassano in totale 183 giorni in un periodo di dodici mesi.</p>	<p>La <u>relazione tecnica</u> stima <u>una perdita di gettito pari a circa 15.000 euro annui</u>.</p> <p>La RT afferma che l'ambito della categoria - in mancanza di disposizioni tassative, ad eccezione del requisito dell'indipendenza - consente di ritenere la categoria in questione speculare a quella dei redditi di lavoro autonomo disciplinata dall'art. 53 del TUIR. Per quanto concerne l'applicabilità della normativa convenzionale in relazione a redditi di lavoro autonomo prodotti in Italia da soggetti non residenti, è opportuno</p>

DISPOSIZIONI DELL'ACCORDO CHE PRESENTANO PROFILI FINANZIARI	ELEMENTI FORNITI DALLA RELAZIONE TECNICA
	<p>richiamare la modalità di tassazione indicata nell'art. 25 del D.P.R. n. 600/73, che prevede l'obbligo di assoggettamento a ritenuta alla fonte a titolo di imposta dei compensi erogati al non residente nella misura del 30 per cento.</p> <p>La RT afferma che la normativa convenzionale, prevedendo la tassazione nel Paese di residenza, dovrebbe teoricamente causare una perdita di gettito, ma l'applicazione del principio della imputabilità alla base fissa dei compensi erogati a residenti nel territorio del Cile dovrebbe limitare tale eventuale perdita.</p> <p>La RT afferma che i dati desunti dal Mod. 770/2014 (Quadro relativo alla Comunicazione dei dati sulle certificazioni di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi) indicano per tali redditi un ammontare complessivo imponibile pari a circa 50.000 euro e per ritenute complessive applicate un importo di circa 15.000 euro. In mancanza di elementi circa la modalità di conseguimento dei redditi in questione, si ipotizza prudenzialmente che la totalità degli stessi sia stata conseguita senza l'ausilio della base fissa, determinando in tal senso una corrispondente perdita di gettito pari a circa 15.000 euro.</p>
<p><b>Articolo 15:</b> la norma prevede che gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe siano imponibili nello Stato in cui è svolta la prestazione lavorativa. Tuttavia tali remunerazioni sono imponibili nello Stato di residenza del percettore se:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- il beneficiario soggiorni nell'altro Stato per periodi non superiori a 183 giorni in un periodo di dodici mesi;</li> <li>- le remunerazioni siano pagate da o per conto di un datore di lavoro non residente nell'altro Stato;</li> <li>- l'onere delle remunerazioni non sia sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro ha nell'altro Stato.</li> </ul> <p>Le remunerazioni percepite come corrispettivo di lavoro subordinato svolto a bordo di navi o di aeromobili impiegati in traffico internazionale da un'impresa restano invece imponibili nello Stato dell'impresa stessa.</p>	<p>La <b>relazione tecnica</b> afferma che per i soggetti residenti in Italia continuerà ad operare il principio di tassazione mondiale, mentre per i lavoratori che non possono essere considerati residenti in Italia in base all'art. 2 del TUIR e/o alla disciplina convenzionale, l'imposizione in Italia è limitata ai redditi ivi prodotti.</p> <p>La RT afferma, quindi, che per i redditi di lavoro dipendente <u>non si dovrebbero apprezzare, quindi, significative variazioni di gettito.</u></p>
<p><b>Articoli da 16 a 20:</b> le disposizioni disciplinano la tassazione relativa ai compensi degli amministratori, agli artisti e sportivi, alle pensioni, alle funzioni pubbliche e agli studenti.</p>	<p>La <b>relazione tecnica</b> non considera le norme.</p>
<p><b>Articolo 21:</b> la norma prevede che agli elementi di reddito non trattati negli altri articoli della Convenzione si applichi il criterio di tassazione in funzione del luogo di residenza del soggetto che ha realizzato il reddito. Tuttavia, nel caso in cui il beneficiario di tali redditi, residente di uno Stato, svolga nell'altro Stato un'attività commerciale o</p>	<p>La <b>relazione tecnica</b> stima <u>una perdita di gettito pari a 46.000 euro annui.</u></p> <p>In particolare la RT afferma che l'applicazione della norma potrebbe portare ad una diminuzione di gettito con riguardo alle prestazioni di lavoro autonomo occasionale rese da soggetti residenti in Cile (sempre che non</p>

DISPOSIZIONI DELL'ACCORDO CHE PRESENTANO PROFILI FINANZIARI	ELEMENTI FORNITI DALLA RELAZIONE TECNICA
industriale per mezzo di una stabile organizzazione o una professione indipendente tramite una base fissa, si applicheranno le disposizioni di cui agli artt. 7 e 14 della Convenzione.	rientrano tra le prestazioni professionali disciplinate dall'art. 14 della presente Convenzione), prestazioni che, in base alla disciplina interna, sono assoggettate alla ritenuta in Italia, come redditi diversi, se derivano da attività svolte nel territorio dello Stato. La RT afferma che sostituire al luogo di svolgimento dell'attività quello della residenza potrebbe in concreto impedire il prelievo alla fonte da parte dello Stato italiano, il che si tradurrebbe in un minor gettito. I dati disponibili per l'anno d'imposta 2014 (Mod. 770 semplificato) evidenziano redditi da prestazioni di lavoro autonomo occasionale e importi relativi a redditi non altrimenti classificati che prudenzialmente si considerano come redditi diversi disciplinati da questo articolo, nell'ordine di 160mila euro e conseguenti ritenute pari a circa 46.000 euro. La RT afferma che l'entrata in vigore della norma comporta la perdita di tale importo.

DISPOSIZIONI DEL DISEGNO DI LEGGE DI RATIFICA CHE PRESENTANO PROFILI FINANZIARI	ELEMENTI FORNITI DALLA RELAZIONE TECNICA
<b>Articolo 3 del ddl di ratifica:</b> la norma prevede che all'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in euro 425.000 annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2017 e 2018, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.	La <u>relazione tecnica</u> afferma che, nell'ipotesi di entrata in vigore della Convenzione contro le doppie imposizioni tra l'Italia e il Cile nel corso del 2016, la perdita di gettito per cassa, dal 2017, è <u>valutata in euro 425.000</u> in ragione d'anno.

**In merito ai profili di quantificazione**, con riferimento alla stima degli effetti di specifiche disposizioni, sarebbe utile acquisire i seguenti chiarimenti:

- in merito alla quantificazione del minor gettito riferito alla tassazione degli utili delle imprese di cui all'articolo 7, andrebbero forniti elementi informativi circa l'ipotesi posta alla base della quantificazione medesima di riduzione alla metà degli importi imponibili; andrebbero altresì forniti i dati posti alla base della stima del minor gettito relativo a ritenute effettuate su provvigioni corrisposte, in regime di reddito d'impresa ad intermediari di commercio non residenti;

- in merito alla quantificazione del minor gettito atteso dalla tassazione sui dividendi, di cui all'articolo 10 (effettuata utilizzando l'aliquota ridotta del 10 per cento), tenuto conto che il testo introduce altresì un'aliquota ridotta del 5 per cento, andrebbe acquisita la valutazione del Governo in merito alla prudenzialità dell'assunzione della predetta percentuale ai fini della stima degli effetti di gettito;
- andrebbero infine forniti dati ed elementi di valutazione in merito agli eventuali effetti di gettito derivanti dagli articoli da 16 a 20 (relativi alla tassazione sui compensi degli amministratori, sugli artisti e sportivi, sulle pensioni, sulle funzioni pubbliche e sugli studenti) che non risultano considerati dalla relazione tecnica.

**In merito ai profili di copertura finanziaria** (articolo 3, comma 1), si osserva che la norma provvede alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione della Convenzione in oggetto, valutati in 425 mila euro annui a decorrere dal 2017, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente del Ministero dell'economia e delle finanze relativo al bilancio triennale 2016-2018. In proposito, si segnala che il predetto accantonamento reca le necessarie disponibilità.